

**290**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Dicembre 1864.*  
*dal Ministro Delle Finanze*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**



# Ministero delle Finanze

Signori,

L'Isola di Capraia la quale  
posta di fronte al territorio Toscano  
faceva parte degli antichi Stati Sardi,  
era sottratta al regime Doganale, quin-  
di non vi era privativa di sali e di  
tabacchi.

Questo sistema eccezionale poteva  
sussistere in fino a tanto che quell'isola  
era tanto lontana dallo Stato cui ap-  
parteneva da non potervi tenere il  
contrabbando pe' Negi Stati, ed era d'altra  
parte popolata così scarsamente che non  
francava la spesa di mantenervi la  
privativa.

Oggi però in cui le Provincie Ita-  
liane formano parte di un medesimo  
Stato, e dell'interesse di questo di non  
conservare vicino a Livorno ed alle  
coste Toscane un centro di contrabbando

di generi di privativa. sottratto interamente alla vigilanza del Governo. Sarebbe per verità strana cosa che noi dovessimo continuare a tollerare le frodi che si commettono a danno della finanza, senza avvisare ad alcun rimedio ed offrendogli quasi una garanzia.

Già il Ministero delle Finanze si era preoccupato delle mutate condizioni dell'isola, e considerato che colà si stabiliva un'industria di lavorazione di tabacchi che poi spacciavansi nel Regno in frode e volendo trarne partito per le finanze, vi stabiliva nel 1861 una Manifattura di tabacchi nella quale trovano occupazione un 130 mila individui.

Ma ciò non basta perchè se la gente onesta ha trovato occupazione al suo lavoro, riesce molto più accetto ad altri il continuare nel disonesto mestiere di contrabbandiere.



Io quindi credo che sia necessario di estendere a quell'isola la privativa del tabacco e del sale.

Non è a temersi che quella popolazione si veggia ad un tratto fatta priva del lavoro in cui finora è stata occupata, perciocchè molta parte di essa lo ha già nella manifattura or ora menzionata. E quando si è stabilita questa Manifattura si è fatto collo intendimento ripetutamente dichiarato di far cessare la fabbricazione privata dei tabacchi.

Nulla perciò si oppone ai legittimi interessi di quell'isola a far tollerare più oltre un sistema, il quale a danno delle finanze favorisce i disonesti lucri del contrabbando.


W ego.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
delle Finanze / Sella /

Applikazione all' Italia di Suedegna della  
privatizzazione dei sali e tabacchi (1)

Turnata del 17. Dicembre 1864.

H. B.  
(1) Da esaminarsi dalla Commissione  
numero 4<sup>o</sup> del progetto di legge W 198.  
relativo alla circolazione e commercio  
dei sali e tabacchi



# Ministero delle Finanze

---

## Progetto di Legge

### Art. 1.

La privativa de' Sali e dei Tabacchi, è estesa all'isola di Caprja.

Sono quindi applicabili nella detta isola le Leggi e i Regolamenti relativi a tale privativa.

### Art. 2.

Con Decreto Reale sarà determinata l'epoca dalla quale la presente legge entrerà in esecuzione.

*V. Galluzzi*

*Prova del giornale la Minerva*

1421

*11790*

SESSIONE 1863-1864

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 17 dicembre 1864.

*Capraia*

Applicazione all'isola di ~~Sardegna~~ della privativa dei sali e tabacchi <sup>(1)</sup>

*10*

SIGNORI! — L'isola di Capraia, la quale, posta di fronte al territorio toscano, faceva parte degli antichi Stati sardi, era sottratta al regime doganale, quindi non vi era privativa di sali e di tabacchi.

Questo sistema eccezionale poteva sussistere infino a tanto che quell'isola era tanto lontana dallo Stato cui apparteneva da non potervisi temere il contrabbando pe' regi Stati, ed era d'altra parte popolata così scarsamente che non francava la spesa di mantenervi la privativa.

Oggi però, in cui le provincie italiane formano parte di un medesimo Stato, è dell'interesse di questo di non conservare vicino a Livorno ed alle coste toscane un centro di contrabbando di generi di privativa sottratto interamente alla vigilanza del Governo. Sarebbe per verità strana cosa che noi dovessimo continuare a tollerare le frodi che si commettono a danno della finanza senza avvisare ad alcun rimedio, ed offrendogli quasi una garanzia.

*15*

(1) Da esaminarsi nelle Commissioni del progetto di legge, numero 405, relativo alla circolazione e smercio dei sali e tabacchi.

*V. il progetto di legge N. 152. Sessione 1861-1862*

10

143

Già il Ministero delle finanze si era preoccupato delle mutate condizioni dell'isola, e considerato che colà si era stabilita un'industria di lavorazione di tabacchi che poi spacciavansi nel regno in frode, e, volendo trarne partito per le finanze, vi stabiliva nel 1861 una manifattura di tabacchi nella quale trovano occupazione un 130 individui.

Ma ciò non basta, perchè se la gente onesta ha trovato occupazione al suo lavoro, riesce molto più accetto ad altri il continuare nel disonesto mestiere del contrabbandiere.

Io quindi credo che sia necessario di estendere a quell'isola la privativa del tabacco e del sale.

Nè è a temersi che quella popolazione si vegga ad un tratto fatta priva del lavoro in cui finora è stata occupata, perciocchè molta parte di essa lo ha già nella manifattura or ora menzionata. E quando si è stabilita questa manifattura si è fatto coll'intendimento ripetutamente dichiarato di far cessare la fabbricazione privata dei tabacchi.

Nulla perciò si oppone ai legittimi interessi di quell'isola a far tollerare più oltre un sistema, il quale, a danno delle finanze, favorisce i disonesti lucri del contrabbando.



144

PROGETTO DI LEGGE

---

**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della nazione

**RE D'ITALIA**

---

Art. 1.

La privativa dei sali e dei tabacchi è estesa all'isola di Capraia.

Sono quindi applicabili nella detta isola le leggi e i regolamenti relativi a tale privativa.

Art. 2.

Con decreto reale sarà determinata l'epoca dalla quale la presente legge entrerà in esecuzione.